



Giornata
Internazionale
delle **Persone**
con **Disabilità**
3 DICEMBRE 2022

ETS - APS
ANFFAS
NAZIONALE

*Evento celebrativo nell'ambito della Giornata
Internazionale delle Persone con Disabilità*

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO AVVERSO LE DISCRIMINAZIONI

A cura dell' Avv. Alessia Maria Gatto

«Imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione – Istruzioni per l'uso»

ARTICOLO 3 c.1 – TUTELA GIURISDIZIONALE

L'articolo 3 della Legge n. 67/2006, nell'indicare il procedimento da seguire avverso le discriminazioni per disabilità, prevede che *«i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»*

Quindi, anche per la Legge n. 67/2006 occorre fare riferimento al rito previsto nell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 150/2011.

NB: il procedimento giudiziario è innanzi al Giudice Civile anche quando si impugnano, per discriminazione, gli atti della Pubblica Amministrazione.

«Imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione – Istruzioni per l’uso»

ART. 28 C. 1 D.LGS. N. 150/2011

*Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle **di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67**, e quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono regolate dal rito sommario di cognizione**, ove non diversamente disposto dal presente articolo.*

Il rito sommario di cognizione è una procedura più flessibile rispetto all’ordinario processo civile, volta a rendere più celere la definizione delle controversie. Essa è anche più idonea per le situazioni di discriminazione a volte meno strutturalmente rappresentabili all’interno del giudizio secondo gli ordinari mezzi istruttori. Per esempio, si sentono persone informate dei fatti, non si citano testi, il provvedimento che definisce la controversia è un’ordinanza e non una sentenza, ecc..

«Imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione – Istruzioni per l’uso»

PROCEDIMENTO EX ART. 28 D.lgs n. 150/2011: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Il Giudice, che provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda può:

- ordinare la **cessazione della discriminazione** (es. eliminando il divieto di accesso ad una palestra per una pcd) oppure ordinare anche quale debba essere il **piano di rimozione della discriminazione** (es. piano di acquisto di un parco automezzi accessibili per il trasporto pubblico) o ordina di adottare i **provvedimenti che eliminino gli effetti negativi** della precedente discriminazione (per. es. adozione di nuova graduatoria per l’accesso alla scuola dell’infanzia a seguito dell’accertata discriminazione nei confronti di un bambino con disabilità);
- condannare l’autore della discriminazione al **risarcimento del danno patrimoniale** (per eventuali spese vive sopportate a causa della discriminazione) e a quello non patrimoniale (che non è solo il c.d. “danno morale”, quale sofferenza contingente o turbamento d’animo transeunte, ma il danno ingiusto non suscettibile di valutazione economica per lesione di un proprio diritto fondamentale; es. comportamenti umilianti verso un alunno con disabilità innanzi ai propri compagni di classe). Il danno non patrimoniale spesso viene individuato in via equitativa;
- ordinare la **pubblicazione del provvedimento**, per una sola volta e a spese dell’autore della discriminazione, su un quotidiano di tiratura nazionale.

«Imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione – Istruzioni per l'uso»

INTERVENTO DELLE ASSOCIAZIONI LEGITTIMATE AD AGIRE NEL GIUDIZIO PER DISCRIMINAZIONE

Le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 (perché iscritte all'apposito registro) possono:

- intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio civile introdotto direttamente dalla persona vittima di discriminazione per la propria condizione di disabilità, **affiancandola**;
- agire su delega della persona con disabilità vittima della discriminazione, agendo **in suo nome e conto**;
- agire autonomamente innanzi al Tar al fine di far annullare/caducare un atto amministrativo discriminatorio con efficacia erga omnes (mentre con il giudizio civile si chiede solo che l'atto amministrativo eventualmente discriminatorio sia disapplicato per il caso di specie);
- agire, in via diretta e senza delega, per l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.

**«Imparare a riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione –
Istruzioni per l'uso»**

Grazie per l'attenzione